

Delibera Consiglio Comunale n. 32 del 22.11.2014

OGGETTO: statuto dell'unione dei comuni montani dell'alta valtrebbia – esame ed approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con propria precedente deliberazione assunta in data odierna si è proceduto ad approvare l'Atto costitutivo dell'“Unione dei Comuni Montani dell'Alta Val Trebbia”;

RAMMENTATO che il riportato art. 32 del citato D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce al comma 6 che *“L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse”*;

VISTA la bozza di Statuto dell'“Unione dei Comuni Montani dell'Alta Val Trebbia”, allegata al presente atto sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la predetta bozza meritevole di approvazione, in quanto rispondente alle esigenze, innanzi espresse, dei Comuni interessati;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i., ed omessa la richiesta di parere in ordine alla regolarità contabile tenuto conto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1. CONSIDERARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, pertanto, quivi integralmente richiamata;

2. APPROVARE la bozza di Statuto dell'“Unione dei Comuni Montani dell'Alta Val Trebbia” allegata alla presente sub lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente gli atti connessi e conseguenti al presente deliberato;

4. DARE ATTO che la bozza di cui al precedente punto n. 2 costituirà lo Statuto dell'“Unione” tra i Comuni di Rovigno, Fontanigorda, Montebruno, Propata, Gorreto, Fascia e Rondanina una volta approvata dai Consigli Comunali di tutti i Comuni interessati e che lo “Statuto” entrerà in vigore decorsi 30 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio del Comune che vi provvederà per ultimo.

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELL'ALTA VAL TREBBIA

STATUTO

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. L'Unione dei Comuni Montani dell'Alta Val Trebbia, di seguito denominata "UNIONE", è costituita dai Comuni di Rovegno, Fontanigorda, Montebruno, Propata, Gorreto, Fascia e Rondanina, per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli Comunali in attuazione dell'art. 32 del TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi di competenza dei Comuni come definito dal presente Statuto.
2. L'Unione è Ente Locale, con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dall'ordinamento. Essa rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita.
3. L'Unione è costituita da Comuni montani, pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni, assume la denominazione di Unione di Comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

ARTICOLO 2 - FINALITA

1. L'Unione è finalizzata allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti, secondo quanto indicato nel presente Statuto. Essa rappresenta l'ambito territoriale ottimale per esercitare in forma associata le funzioni di cui all'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n.135.
2. L'Unione consente ai Comuni che la compongono di raggiungere livelli adeguati nell'erogazione dei servizi con economie di scala, nonché, più in generale, livelli elevati di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa; consente altresì agli Enti aderenti di vedersi garantiti spazi di autonomia senza che vengano ai medesimi sottratte le competenze di cui sono titolari in base alla Costituzione e nel rispetto delle singole specificità socio-culturali.
3. L'Unione persegue la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa, conformando la propria azione ai principi di democraticità, solidarietà, sussidiarietà e trasparenza.
4. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) la promozione dello sviluppo socio-economico, attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
 - b) l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, perseguendo la riduzione dei costi di gestione e il razionale utilizzo delle risorse;

- c) la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle competenze, favorendo la specializzazione degli addetti, al fine di offrire una migliore qualità dei servizi;
- d) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei Comuni partecipanti;
- e) l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno che all'esterno dell'Ente;
- f) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;
- g) l'adesione ai principi ed alle regole della Carta europea delle Autonomie Locali.

ARTICOLO 3 - FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

1. Ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto, i Comuni attribuiscono all'Unione, in particolare, l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
2. L'individuazione delle materie oggetto di attribuzione deve tendere ad evitare, per quanto possibile, di lasciare in capo al Comune contenuti gestionali residuali.
3. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione o di altre Unioni, previa stipula con gli stessi Enti di una convenzione ex art. 30 TUEL.
4. L'attribuzione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi comporta la necessità naturale di prevedere l'assegnazione di personale dedicato, individuato tra il personale dei singoli Comuni aderenti all'Unione, che dovrà avvenire mediante apposito accordo tra l'Unione e i singoli Comuni, con le modalità previste dalla normativa vigente e dal CCNL.

ARTICOLO 4 - PROCEDIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI

1. L'attribuzione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi si perfeziona con l'approvazione di una convenzione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, successivamente recepita dal Consiglio dell'Unione.
2. Detta convenzione dovrà chiaramente prevedere:
 - a) il contenuto della funzione o del servizio associati e le finalità che gli Enti aderenti si prefiggono;
 - b) le eventuali riserve di competenza residuale in capo agli organi comunali;
 - c) le risorse necessarie a coprire le spese di funzionamento e le modalità di regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti aderenti;
 - d) l'assegnazione di personale e di beni strumentali;
 - e) la durata, le modalità di recesso anticipato e gli obblighi che permangono in ordine al personale ed ai beni assegnati;
 - f) la competenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di avvio della gestione associata ed ai rapporti in corso nei quali deve subentrare l'Unione;

g) il rinvio alle norme interne dell'Unione quale quadro sistematico di riferimento per l'interpretazione delle clausole del rapporto convenzionale.

3. A seguito dell'attribuzione della gestione dei servizi, all'Unione compete l'accertamento e la riscossione delle correlate entrate (tasse, tariffe e contributi).

ARTICOLO 5 - RISORSE FINANZIARIE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica.

2. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con mezzi propri, attraverso le contribuzioni di Stato, Regione, Comuni ed altri Enti pubblici, attribuite in forza di legge e/o di provvedimenti amministrativi.

3. I Comuni aderenti all'Unione, nel caso di residue spese generali di funzionamento dell'Unione, nonché nel caso di registrazione di un disavanzo gestionale della stessa, assicurano il pareggio finanziario dell'Ente attraverso trasferimenti effettuati in base ai pesi di cui all'art. 11, comma 2, del presente Statuto.

4. I trasferimenti di cui al comma 3 sono disposti a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione. I Comuni aderenti dovranno disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti secondo il medesimo criterio di cui sopra.

ARTICOLO 6 - SEDE DELL'UNIONE, STEMMA E GONFALONE

1. La sede dell'Unione è situata presso i locali, di proprietà del Comune di Montebruno, sede della ex Comunità Montana di afferenza, siti in Montebruno alla Piazza Paolo Emilio Taviani n. 9 – piano 1°.

2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione come individuata al comma precedente.

3. Gli altri organi e gli uffici possono rispettivamente riunirsi e situarsi in sedi diverse, ma ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.

4. La pubblicazione degli atti dell'Unione avverrà sul sito istituzionale dell'Ente e potrà essere estesa ai siti dei Comuni aderenti.

5. L'Unione è dotata di un proprio Stemma e di un proprio Gonfalone, i cui segni distintivi saranno definiti dal Consiglio.

6. La riproduzione ed uso dello Stemma e del Gonfalone saranno consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.

ARTICOLO 7 - DURATA, NUOVE ADESIONI, SCIoglimento, RECESSO ED ESCLUSIONE

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo. Ogni Comune partecipante non può partecipare ad altre Unioni.

2. All'Unione possono aderire nuovi Comuni; tale adesione è subordinata all'espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti e dal Consiglio dell'Unione con le modalità stabilite dall'articolo 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal presente Statuto.

3. Il Comune che intende aderire all'Unione successivamente alla sua costituzione è tenuto all'accettazione dei criteri di ripartizione dei costi per la gestione delle funzioni e dei servizi alla stessa già attribuiti.
4. Nell'ambito della modifica statutaria conseguente all'ingresso di nuovi Comuni nell'Unione si dovrà procedere alla revisione della composizione del Consiglio dell'Unione.
5. L'eventuale scioglimento consensuale è disposto con deliberazione consiliare di tutti i Comuni aderenti, adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nella quale si stabilisce la data di decorrenza dello scioglimento stesso, che deve in ogni caso coincidere con il termine dell'esercizio finanziario.
6. In caso di scioglimento, tutte le funzioni e i servizi svolti in forma associata tornano ad essere esercitati dai singoli Comuni, che devono provvedere alla conclusione di ogni procedimento in corso. Il passaggio di attribuzioni tra Unione e Comuni avviene in concomitanza con lo scioglimento dell'Unione, in maniera da garantire la continuità amministrativa. Lo scioglimento si perfeziona con una convenzione sottoscritta da tutti i Comuni.
7. Entro la data fissata per lo scioglimento, ogni Comune aderente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti attivi e passivi nei confronti dell'Unione e alla gestione degli eventuali contenziosi insorti.
8. In caso di scioglimento dell'Unione, il patrimonio dell'Unione viene suddiviso tra tutti i Comuni aderenti in maniera direttamente proporzionale alle quote di adesione in relazione alle funzioni e ai servizi interessati, con le modalità previste dalla convenzione di cui al comma 6.
9. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere non prima di due anni dalla sua adesione, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, il provvedimento consiliare potrà essere adottato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta in una successiva seduta, da tenersi decorsi almeno 30 giorni dalla prima. L'anno del recesso non può coincidere con quello di scadenza del mandato amministrativo.
10. Il Comune recedente deve darne comunicazione entro il mese di giugno al Consiglio dell'Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno solare successivo alla comunicazione.
11. Il protrarsi di inadempimenti da parte dei Comuni aderenti, in violazione delle disposizioni Statutarie e degli obblighi da esse derivanti, ovvero l'adozione di comportamenti che ostacolino il regolare e proficuo svolgimento delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Unione, può determinare la proposta di esclusione di un Comune dall'Unione.
12. La proposta di esclusione, preceduta da una diffida ad adempiere adeguatamente motivata, è formulata dal Presidente, previo parere favorevole della Giunta dell'Unione, prima di essere sottoposta al voto del Consiglio dell'Unione con le modalità previste dall'art. 32 del TUEL.
13. L'atto consiliare che dispone l'esclusione acquista efficacia decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
14. L'efficacia del provvedimento di esclusione genera nei confronti del Comune interessato effetti analoghi a quelli del recesso descritti nel presente Statuto.

ARTICOLO 8 - EFFETTI DELLO SCIoglimento E DEL RECESSO

1. Nel caso di scioglimento, i Comuni facenti parte dell'Unione al momento dello scioglimento medesimo ne definiscono d'intesa tra loro gli effetti relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.
2. In caso di recesso, il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso. Nel caso in cui non sia raggiunta l'intesa, gli effetti del recesso saranno definiti da un collegio arbitrale composto dal Presidente dell'Unione (o dal Vice Presidente nel caso in cui il Presidente fosse il Sindaco del Comune recedente), dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di Genova.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

ARTICOLO 9 - ORGANI DELL'UNIONE

1. Sono Organi dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri, da amministratori in carica dei Comuni associati e ai suoi componenti non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese purché adeguatamente documentate e comunque secondo le regole ed i principi inerenti al rimborso delle spese degli amministratori locali.
3. Può essere nominato Presidente dell'Unione esclusivamente chi ricopre la carica di Sindaco di uno dei Comuni dell'Unione.
4. Possono far parte della Giunta esclusivamente Sindaci ed assessori dei Comuni dell'Unione, secondo la previsione di cui all'art. 32, terzo comma, del TUEL.
5. Il Consiglio è composto esclusivamente da Consiglieri eletti dai singoli Consigli Comunali dei Comuni dell'Unione tra i propri componenti.
6. La perdita della carica nel Comune di provenienza comporta la decadenza dalla carica ricoperta nell'Unione.
7. I componenti degli Organi dell'Unione cessano dalla carica, oltre che nel caso previsto al comma precedente, per decadenza, dimissioni, morte, impedimento permanente e negli altri casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 10 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'art. 42, comma 2, del TUEL prevede per i Consigli Comunali. Il Consiglio esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.
3. Il Consiglio adotta un Regolamento di funzionamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Il Consiglio è validamente riunito se è presente la maggioranza dei componenti e adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole espresso dalla maggioranza assoluta dei votanti unitamente ad un valore superiore alla metà del voto ponderato complessivo, fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento, determinate con medesimo od analogo criterio.
5. Il documento programmatico presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo dell'azione politico-amministrativa dell'Ente.
6. La Giunta dell'Unione fornisce al Consiglio, annualmente, rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi programmatici.
7. Possono essere conferiti dal Presidente incarichi a termine a singoli Consiglieri inerenti a materie di competenza consiliare senza che gli stessi possano sortire effetti provvedimenti esterni.

ARTICOLO 11 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da nove Consiglieri, di cui sette eletti dai singoli Consigli dei Comuni aderenti, uno per ciascun Comune, tra i propri componenti, e due eletti da un'Assemblea, convocata e presieduta dal Sindaco in carica dal periodo di tempo continuativo più lungo, composta da tutti i Consiglieri delle una o più minoranze, ove presenti, intendendosi per minoranze esclusivamente quelle formate da coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica, con voto espresso a preferenza unica. Al termine delle operazioni di voto sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
2. I valori di ponderazione sono ripartiti tra i Comuni aderenti secondo la seguente distribuzione, considerato pari a cento il valore di riferimento dell'intera Unione e dedotte sei unità convenzionali riservate alla rappresentanza delle minoranze:

COMUNE PESO ATTRIBUITO AL VOTO

di ciascun rappresentante:

Rovegno 33 (trentatre)

Fontanigorda 15 (quindici)

Montebruno 13 (tredici)

Propata 11 (undici)

Gorreto 9 (nove)

Fascia 7 (sette)

Rondanina 6 (sei)

A ciascuno dei due componenti eletti dalle minoranze sono attribuite n. 3 unità.

I valori indicati sono determinati in ragione del 70% della popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento generale e del 30% dell'estensione territoriale (pesi revisionabili all'esito di ogni censimento generale della popolazione o in caso di mutamenti nell'estensione delle circoscrizioni territoriali), tenuto conto degli opportuni arrotondamenti e correttivo convenzionalmente definiti indipendentemente da margini di errore eventuale, considerati consensualmente trascurabili.

3. I Consigli Comunali provvedono, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.

4. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti si considera eletto il Consigliere più anziano di età.

5. I Consigli Comunali possono comunque sostituire, in ogni tempo, i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.

6. Il Consiglio dell'Unione provvede, nella seduta di insediamento, mediante apposita deliberazione da assumere all'inizio della seduta, prima di affrontare qualsiasi altro argomento, alla convalida dei Consiglieri eletti, con le modalità previste dalle disposizioni dedicate agli amministratori locali in quanto compatibili.

7. La prima seduta del Consiglio si terrà presso la sede individuata all'art. 6 del presente Statuto ed è presieduta e convocata dal Sindaco in carica dal periodo di tempo continuativo più lungo.

8. Nella prima seduta, il Consiglio provvede inoltre all'elezione del Presidente dell'Unione.

9. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione tra i suoi componenti che ricoprono la carica di Sindaco nei Comuni aderenti all'Unione.

ARTICOLO 12 - DURATA, DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Il Consiglio dell'Unione è soggetto al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello della maggioranza dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati dalle elezioni.

2. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente comunicata al Consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di 15 giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio del verificarsi della condizione che la determina, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione con le stesse modalità previste dalla normativa per i Comuni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione non appena divenute efficaci.

5. Nelle ipotesi previste nei commi precedenti, entro 30 giorni, il Consiglio Comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede ad eleggere un nuovo Consigliere dell'Unione.

6. Nel caso di rinnovo dei Consigli Comunali, i componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali, che dovrà comunque avvenire entro 30 giorni dall'insediamento dei medesimi.

ARTICOLO 13 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione adotta entro 90 giorni dal suo insediamento un Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, fermi restando i principi fissati dalle disposizioni di legge e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

ARTICOLO 14 - PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e generale dell'Ente e interpreta ed esprime gli indirizzi politico-amministrativi dell'Unione con il documento programmatico presentato al Consiglio. Esso esercita le funzioni al medesimo attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La sua elezione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza dei $\frac{2}{3}$ del voto ponderato complessivo tra candidati individuati tra i Sindaci dei Comuni dell'Unione. Se nessun candidato ottiene la maggioranza, tra i due Sindaci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti si procede ad un'ulteriore votazione che può essere effettuata anche nella medesima seduta. Nel caso non fosse possibile giungere all'individuazione del Presidente, si procede ad una terza votazione, da tenersi in una seduta diversa dalla precedente, entro i successivi tre giorni. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

3. Il Presidente dura in carica tre anni e il suo incarico è rinnovabile. La perdita della carica di Sindaco comporta l'automatica decadenza dalla carica di Presidente.

4. Il Presidente cessa inoltre dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dell'Unione.

5. Nelle more dell'elezione del Presidente, la legale rappresentanza dell'Ente, la convocazione e la Presidenza del Consiglio dell'Unione spettano al Sindaco in carica da un periodo di tempo continuativo più lungo.

6. Il Presidente presiede la Giunta e il Consiglio, verifica il regolare funzionamento degli uffici e l'esecuzione degli atti; svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, non incompatibili con la natura delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dagli atti che lo applicano. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, modalità di attuazione delle strategie e connessi risultati.

7. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco comporta l'automatica e corrispondente cessazione della carica di Presidente dell'Unione. Le dimissioni dalla carica di Presidente seguono le stesse modalità e procedure di quelle previste per la carica di Consigliere.

8. La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente non determina lo scioglimento degli altri organi politici.

ARTICOLO 15 - NOMINA DELLA GIUNTA

1. L'organo esecutivo di governo dell'Unione è la Giunta, composta dal Presidente e da due componenti scelti tra i componenti degli Organi esecutivi dei Comuni partecipanti all'Unione, a norma dell'art. 32, comma terzo, del TUEL. La designazione dei membri della Giunta compete al Presidente dell'Unione ed è soggetta all'approvazione del Consiglio con la maggioranza ordinaria.
2. Il Presidente, tra i Sindaci membri della Giunta o, se non è possibile, tra i Sindaci componenti il Consiglio, nomina un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o di impedimento temporaneo.
3. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e da esso medesimo e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa.
4. Il Presidente può revocare un Assessore con le procedure previste per la revoca dei componenti delle Giunte Comunali.
5. Ai sensi di quanto previsto al comma 8 dell'articolo 14, la cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente non determina la decadenza della Giunta. Sino all'elezione del nuovo Presidente, la Giunta rimane in carica e le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere dell'Unione più anziano d'età.

ARTICOLO 16 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo Statuto, al Consiglio o al Presidente, nonché al Segretario o ai dipendenti ai quali siano attribuite funzioni dirigenziali.
3. La Giunta, inoltre, elabora e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce annualmente sulla propria attività. In particolare, adotta i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. La Giunta compie tutti gli altri atti che il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 prevede per le Giunte Comunali e quelli espressamente previsti dal presente Statuto.

TITOLO III - FORME ASSOCIATIVE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 17 - FORME ASSOCIATIVE

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istituzioni pubbliche al fine di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa.

2. Per la definizione e l'attuazione degli obiettivi il Presidente, sentita la Giunta e/o il Consiglio, instaura rapporti di collaborazione, sottoscrive Protocolli di Intesa e/o Convenzioni con la Regione Liguria e con altri Enti pubblici nonché con soggetti privati.

ARTICOLO 18 - TRASPARENZA, ACCESSO E PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento delle proprie finalità e obiettivi. Per garantire la trasparenza della propria azione, l'Unione rende pubblici, attraverso opportuni ed adeguati mezzi di informazione:

- a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
- b) i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
- c) i criteri e le modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
- d) i criteri e le modalità di accesso alle funzioni e ai servizi gestiti dall'Unione.

2. I cittadini e i portatori di interesse, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, della L. n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 33/2013, e successive loro modificazioni ed integrazioni, possono accedere agli atti e ai documenti amministrativi dell'Unione e, in generale, alle informazioni e ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

3. I Consiglieri dell'Unione hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'Unione utili all'esercizio del mandato.

4. Nelle fattispecie di cui al comma 3, i Consiglieri devono rispettare il segreto d'ufficio, il divieto di divulgazione di dati personali sensibili, di quelli relativi allo stato di salute e, in generale, di ogni notizia avente carattere di riservatezza.

ARTICOLO 19 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Nel rispetto del principio di tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della Carta dei Servizi, quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutare l'effettiva qualità dei servizi erogati.

3. Il diritto di accesso si estende alle aziende autonome, agli enti pubblici e ai gestori di pubblici servizi.

ARTICOLO 20 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per la formazione delle proprie scelte politico-amministrative, della partecipazione dei cittadini, ai quali sono fornite le opportune garanzie.

2. Tutti i cittadini possono partecipare all'attività dell'Unione, inoltrando istanze su materie inerenti all'attività dell'Amministrazione o petizioni in forma collettiva dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi diffusi.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ARTICOLO 21 - PRINCIPI

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.

2. Agli organi elettivi compete, in particolare, definire gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificare la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

3. Ai responsabili dei servizi dell'Unione spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

4. L'assetto organizzativo dell'Unione è improntato a criteri di autonomia operativa, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità, per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e per il conseguimento di standard erogativi di qualità, in termini di efficacia, speditezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

5. A tale fine, l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare:

a) il costante monitoraggio delle azioni intraprese, anche attraverso la periodica verifica dell'articolazione strutturale dell'Ente;

b) la flessibilità e interfunzionalità degli uffici dell'Unione, attraverso l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva e necessaria integrazione anche tra e con gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

6. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che lo rappresentano le informazioni sugli atti e sui provvedimenti attinenti ai dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali.

ARTICOLO 22 - PERSONALE

1. La gestione del personale si ispira ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e della responsabilizzazione individuale e di gruppo definita a tutti i livelli in termini di attività svolte e di risultati conseguiti.

2. L'Unione riconosce determinante, per il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati, il costante aggiornamento professionale dei propri dipendenti e, per questo, provvede alla formazione e alla valorizzazione delle proprie risorse umane diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

3. Il personale dell'Unione è composto da:

- a) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;
- b) dipendenti reclutati direttamente dall'Ente in base alle normative vigenti.

4. L'Unione può altresì avvalersi di personale in comando e/o distacco nonché di collaboratori esterni. Per ogni unità organizzativa, semplice o complessa, il Presidente provvede a nominare un responsabile.

5. Sino all'avvenuta approvazione della dotazione organica, il personale, ancorché assegnato all'Unione per l'esercizio associato di funzioni, resta inquadrato nella dotazione organica del Comune di appartenenza.

6. Nel caso di recesso dall'Unione di uno dei Comuni aderenti, il personale assegnato potrà tornare a svolgere la propria attività lavorativa nel Comune di provenienza, previa intesa tra l'Unione e il Comune, con il consenso del dipendente e fatta salva la possibilità di accordi diversi in materia.

7. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali e gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nell'ambito del comparto di contrattazione Regioni-Enti Locali.

ARTICOLO 23 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Regolamento definisce l'organizzazione degli uffici e dei servizi, articolata, per quanto possibile, mediante sportelli anche polifunzionali, collocati presso i Comuni, per non allontanare i cittadini e le imprese dai servizi e, possibilmente, i dipendenti dalla sede di provenienza, preferibilmente mediante ricorso a strumenti telematici con il maggior livello di interconnessione tecnicamente realizzabile e compatibile con l'entità delle risorse a tal fine destinabili.

ARTICOLO 24 - CONTROLLO INTERNO

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all'Ente, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua, oltre ai soggetti che devono effettuare i controlli, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. A tal fine, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il rendiconto e tutti gli altri documenti contabili e programmatici devono consentire una lettura per programmi e obiettivi che permetta altresì l'attuazione di tutte le forme di valutazione e controllo di seguito indicate:

- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a garantire la regolarità e la legalità dell'azione amministrativa;
- b) controllo di gestione, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
- c) valutazione della dirigenza, finalizzato a confrontare, con periodicità almeno annuale, i risultati della gestione con gli obiettivi programmati;
- d) valutazione e controllo strategico, finalizzati a supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo e mirati a verificarne l'effettiva attuazione.

ARTICOLO 25 - SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Presidente dell'Unione fra i Segretari in servizio presso un Comune facente parte dell'Unione.
2. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni sono assunte da altro Segretario di uno dei Comuni dell'Unione, designato dal Presidente.
3. Il Segretario svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, coordinandone l'attività.
4. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; detta
funzione è attribuita nella seduta di insediamento del Consiglio a quello, tra i Segretari dei Comuni aderenti, che presta servizio presso il maggior numero di essi;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai Regolamenti e conferitagli dal Presidente.
5. Il Regolamento di organizzazione può prevedere la figura del Vice Segretario.

ARTICOLO 26 - GESTIONE DEI SERVIZI

1. L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali di norma direttamente, in via subordinata ed in casi eccezionali e di particolare valenza tecnica, anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dal Titolo V della parte prima del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO V - FINANZE E CONTABILITA'

ARTICOLO 27 - PRINCIPI

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalla legge.
2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal Regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio dell'Unione.

ARTICOLO 28 - FINANZE DELL'UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. In particolare, all'Unione competono, anche nei termini definiti negli atti convenzionali stipulati tra i Comuni e la stessa Unione, le entrate derivanti da:
 - a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;

- c) trasferimenti dai Comuni partecipanti in conformità a quanto stabilito dalle singole convenzioni che regolano il conferimento dei servizi;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti o delegati;
- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) rendite patrimoniali proprie o trasferite;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) altri proventi o erogazioni.

3. I contributi regionali per l'incentivazione delle gestioni associate eventualmente ricevuti possono essere destinati, su decisione della Giunta dell'Unione:

- a) alla copertura delle spese generali di funzionamento relative alla gestione associata e, quindi, in diminuzione delle quote di finanziamento;
- b) al finanziamento di settori specifici della gestione associata, per il loro consolidamento e/o rafforzamento;
- c) alla copertura di spese per altri interventi riguardanti comunque tutti gli Enti aderenti alla gestione associata.

4. Ogni Comune aderente all'Unione partecipa:

- a) alle spese direttamente imputabili allo svolgimento delle funzioni associate a cui il Comune partecipa;
- b) alle spese per lo svolgimento delle funzioni cui eventualmente non partecipa, sulla base dei criteri perequativi stabiliti dalla Giunta dell'Unione e comunque in forme assolutamente complementari e residuali rispetto ai Comuni effettivamente partecipanti alle funzioni;
- c) alla quota di spese generali dell'Unione attribuibili alle stesse funzioni.

5. Le spese generali dell'Unione sono ripartite tra i Comuni in rapporto a parametri oggettivi individuati in base all'incidenza effettiva dei costi generali su ciascun servizio.

6. I parametri di ripartizione saranno individuati per ciascuna tipologia di servizi con specifico provvedimento del Consiglio dell'Unione.

7. E' sempre possibile per ciascun Comune aderente trasferire risorse aggiuntive all'Unione, rispetto a standard comuni determinati, in cambio di maggiori prestazioni per il Comune stesso.

8. L'Unione, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, provvede, con deliberazione della Giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.

9. I Comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione.

ARTICOLO 29 - RESPONSABILITA' DEI COMUNI INADEMPIENTI

1. Ogni Comune è responsabile per la diminuzione di entrata che dovesse originarsi per effetto di uno specifico comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati dall'Unione. La responsabilità può essere attribuita solo se la diminuzione di entrata sia effettiva rispetto alle previsioni di bilancio e risulti da documentazione certa.

2. L'azione di responsabilità può essere intrapresa soltanto se preceduta da una diffida del Presidente a rimuovere il comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati.

ARTICOLO 30 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione riferito all'ultimo esercizio chiuso.

2. La manovra di bilancio è attuata secondo i principi fissati per la redazione dei bilanci degli enti locali.

ARTICOLO 31 - CONTROLLO DI GESTIONE

1. L'Unione utilizza strumenti e procedure idonee a garantire, con la cadenza prevista dal Regolamento di contabilità, il controllo dell'equilibrio economico di gestione e dei procedimenti, al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi.

2. Il controllo di gestione si realizza anche attraverso il costante monitoraggio e valutazione dei servizi erogati.

ARTICOLO 32 - RISULTATI DI GESTIONE

1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre dell'anno precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto dalla Giunta entro il termine previsto dal Regolamento di contabilità e quindi approvato dal Consiglio entro il termine previsto dalla legge, con obbligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione dell'Organo di Revisione.

2. Non appena possibile e comunque entro un triennio dalla costituzione, il rendiconto è impostato secondo i principi del bilancio e rendiconto sociale, orientato in modo esplicito verso i diversi portatori di interesse dell'Unione, con analisi degli effetti prodotti nell'ambito territoriale considerato.

ARTICOLO 33 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'Organo di Revisione che, nell'espletamento delle proprie funzioni, ha diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti.

ARTICOLO 34 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal Regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

ARTICOLO 35 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a) da beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
 - b) da attività finanziarie immobilizzate;
 - c) da crediti, debiti, titoli, valori ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.
2. I beni dell'Unione sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel Regolamento di contabilità.
3. L'Unione, inoltre, può essere consegnataria di beni di proprietà degli Enti aderenti o di altri enti per lo svolgimento dei servizi e delle funzioni associati. Rimangono a carico degli enti proprietari gli oneri di manutenzione straordinaria.
4. In presenza di particolari interessi di carattere pubblico, sociale od economico, l'Unione può affidare i beni patrimoniali o comunque gestiti in comodato, uso gratuito, concessione o locazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 36 - ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Il Regolamento disciplina l'affidamento di servizi, lavori e forniture in conformità ai principi e alle disposizioni della normativa di settore applicabile agli enti locali.
2. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Unione può stipulare convenzioni, accordi ed ogni altro negozio di diritto privato.

TITOLO VI – FUNZIONE NORMATIVA

ARTICOLO 37 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi interni.
2. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi Regolamenti, adottati, ove non sia diversamente e specificamente previsto, con la maggioranza qualificata di 2/3.
3. I Regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio on-line del sito istituzionale dell'Ente e sono trasmessi ai Comuni aderenti per favorirne la pubblicazione da parte degli stessi, così da garantire la massima accessibilità da parte di chiunque intenda consultarli.
4. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione del testo originario di Statuto.

ARTICOLO 38 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line del sito istituzionale dei singoli Comuni aderenti.
2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione e, più in generale, la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, da applicarsi anche in via analogica ed a cui l'Unione intende comunque conformarsi.
3. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, è affisso all'albo pretorio dei Comuni dell'Unione e sarà inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
4. Lo Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000. Il termine di 30 giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello Statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO

ARTICOLO 2 – FINALITA'

ARTICOLO 3 – FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

ARTICOLO 4 – PROCEDIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI

ARTICOLO 5 – RISORSE FINANZIARIE

ARTICOLO 6 – SEDE DELL'UNIONE, STEMMMA E GONFALONE

ARTICOLO 7 – DURATA, NUOVE ADESIONI, SCIoglimento, RECESSO ED ESCLUSIONE

ARTICOLO 8 – EFFETTI DELLO SCIoglimento E DEL RECESSO

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

ARTICOLO 9 - ORGANI DELL'UNIONE

ARTICOLO 10 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 11 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO 33

ARTICOLO 12 – DURATA, DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

ARTICOLO 13 – REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 14 – PRESIDENTE

ARTICOLO 15 – NOMINA DELLA GIUNTA

ARTICOLO 16 – COMPETENZE DELLA GIUNTA

TITOLO III - FORME ASSOCIATIVE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 17 – FORME ASSOCIATIVE

ARTICOLO 18 – TRASPARENZA, ACCESSO E PUBBLICITA' DEGLI ATTI

ARTICOLO 19 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 20 – PARTECIPAZIONE POPOLARE

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 21 – PRINCIPI

ARTICOLO 22 – PERSONALE

ARTICOLO 23 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ARTICOLO 24 – CONTROLLO INTERNO

ARTICOLO 25 – SEGRETARIO

ARTICOLO 26 – GESTIONE DEI SERVIZI

TITOLO V - FINANZE E CONTABILITA'

ARTICOLO 27 – PRINCIPI 34

ARTICOLO 28 – FINANZE DELL'UNIONE

ARTICOLO 29 – RESPONSABILITA' DEI COMUNI INADEMPIENTI

ARTICOLO 30 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 31 – CONTROLLO DI GESTIONE

ARTICOLO 32 – RISULTATI DI GESTIONE

ARTICOLO 33 – REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ARTICOLO 34 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

ARTICOLO 35 – PATRIMONIO

ARTICOLO 36 – ATTIVITA' CONTRATTUALE

TITOLO VI – FUNZIONE NORMATIVA

ARTICOLO 37 – STATUTO E REGOLAMENTI

ARTICOLO 38 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

